



TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Quarta Civile

Il Giudice Unico

sciogliendo la riserva che precede osserva ;

IL CASO.it
IN FATTO

- a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo europeo, questo Giudicante, visto l'art. 17 del Regolamento 1896/2006 CE 12/12/2006 e

rilevato che l'ingiungente non aveva richiesto l'estinzione del procedimento, fissava udienza ex art. 183 c.p.c., mandando all'opponente affinché "informasse" l'opposto, ex art. 17, comma terzo, Reg., dell'udienza così fissata e della volontà dell'ingiunto di impedire la consolidazione dell'ingiunzione;

- la notificazione veniva effettuata regolarmente e con ampio anticipo rispetto all'udienza fissata;

- l'opponente, nel rispetto della (criticabile) previsione dell'art. 16, paragrafo 3, del Reg. cit., ometteva anche con l'informativa cennata di enunciare le ragioni dell'opposizione;

- a seguito della notificazione di cui sopra, la creditrice annunciava, a mezzo di atto formalmente denominato "comparsa di costituzione e

risposta" , che "la creditrice, non essendo stata resa edotta delle ragioni della proposta opposizione ed al solo scopo di non incorrere in eventuali decadenze, non può che confermare e più puntualmente indicare le ragioni che hanno fondato la propria già azionata domanda";

- in tale limitata prospettiva, la creditrice procedeva, quindi, ad una ancor più puntuale rassegna delle ragioni costitutive e di diritto della propria domanda;

- in questo contesto dialettico si giungeva, così, alla ricordata udienza ex art. 183 c.p.c. (così "rubricata" dal giudicante in assenza di altre percorribili forme di ingresso del processo ordinario a cognizione piena) dove la debitrice - nella ferma opposizione della creditrice - chiedeva di essere autorizzata al deposito di una memoria integrativa volta a definire i temi propri della comparsa di risposta del giudizio civile ordinario.

- assegnati alle parti termini per note autorizzate sulla questione processuale testè descritta, il Giudicante si è riservato sulla relativa decisione.

2) IN DIRITTO

1.- Come noto, gli articoli 16 e 17 del Regolamento sopra richiamato disciplinano, ancorchè in modo lapidario, le modalità di ingresso del giudizio ordinario a seguito d'opposizione del debitore.

2 - Si pone, pertanto, il problema dell'enucleazione del *modus procedendi* in relazione ad un processo che - come detto - poggia davvero, per come congegnato, su gracili pilastri: da una parte,

difatti, abbiamo, almeno in tesi, un'opposizione tacitiana, potendo il debitore "contestare il credito "senza essere tenuto a precisarne le ragioni"; dall'altra, una "prosecuzione" del processo in rito ordinario innescata dall'assenza, nell'appendice 2 del modulo A, della preventiva "esplicita richiesta di estinzione" del creditore (equiparabile, a ben vedere, alla fattispecie della rinuncia disciplinata all'art. 306 c.p.c. anziché alle diverse ipotesi, di carattere para-sanzionatorio, di cui al successivo art. 307); secondo il combinato disposto degli artt. 7, comma 4, e 17 del Regolamento cit.

II CASO it
Ebbene, vale subito sgomberare il campo dal possibile equivoco indotto dalla rubrica dell'art.16 Reg. ("Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea") per precisare come - secondo questo Tribunale - il giudizio che ne deriva non possa essere ricondotto al modello

processuale oppositivo ex art. 645 c.p.c. e ss.

In effetti, si tratta di modello non ripetibile in questa sede, vuoi perché il decreto europeo, salvo l'effetto interruttivo della prescrizione, resta automaticamente travolto ex lege per il semplice "fatto" della dichiarazione oppositiva di cui al modulo F del debitore (diversamente da quanto contempla l'art. 653 c.p.c. che tanto prevede nelle sole ipotesi di accoglimento ovvero di rigetto parziale dell'opposizione), vuoi perché l'art. 17 del Reg. contempla che "il procedimento "prosegue ...applicando le norme di procedura civile ordinaria...".

Quanto precede porta ragionevolmente ad escludere la mutuabilità di istituti speciali quali quelli degli artt.645, 648, 652, 653, 654 e 656 c.p.c. che quel procedimento caratterizzano. In tal senso, del resto, si è già espresso il Tribunale di Piacenza che, nella sentenza 18.9.2010, ha condivisibilmente rilevato che l'opposizione all'ingiunzione di

pagamento europea di cui all'art. 16 Reg., "non è di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione assimilabile a quello disciplinato dall'art. 645 c.p.c., con la conseguenza per la quale il creditore che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme che disciplinano il giudizio civile ordinario".

3 - Gli artt. art. 24 del Preambolo al Reg.1896/2006 ("l'opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario.. omissis") e 17, comma terzo, del Reg. medesimo (in virtù del quale il ricorrente è semplicemente "informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario") danno conto di come - de iure condito - il procedimento di accertamento (e di condanna) al pagamento del credito azionato col monitorio europeo debba dirsi tecnicamente pendente già con la proposizione della domanda di cui all'art.7 Reg. cit.

Resta, così, da verificare la modalità tecnica del passaggio a rito ordinario secondo la disciplina interna di ciascun ordinamento nazionale.

Questo Giudice è, innanzitutto, dell'avviso che non sia necessario a tal fine l'impulso di parte, come sembra invece opinare Trib. Milano 28.10.2010. Militano, invero, a favore dell'automatica ed officiosa prosecuzione del giudizio sia i dati normativi appena ricordati che il difetto di espressa di contrarietà del ricorrente all'estinzione del procedimento ex art.7, comma 4, Reg., a cui, a contrariis, non può attribuirsi altro significato che quello di una volontà (tipizzata) del creditore-attore di proseguire nel processo nonostante l'opposizione dell'ingiunto.

4 - Dopo queste minime premesse ricostruttive, giova ricordare come tanto in dottrina che nelle prime pronunce pubblicate in argomento sia stata comunemente avvertita l'esigenza di consentire alle parti l'integrazione degli scritti difensivi introduttivi, a cagione del carattere monitorio puro del ricorso per ingiunzione e della pari laconicità dell'opposizione del debitore. Diversamente opinando, del resto, ossia impedendo al debitore di formulare e/o integrare, nel prosieguo del processo, le proprie difese ex art. 2697, comma secondo,

c.civ., si finirebbe per avallare inaccettabili strategie processuali del creditore al quale si consentirebbe di "inchiudere" il debitore, ancorché, come detto, egli sia sia legittimamente avvalso della facoltà di non anticipare i motivi di contestazione dell'ingiunzione.

5 - Si è affacciata in giurisprudenza (Trib. Varese 12.11.2010 in causa n.4602/10, pubblicata su Ilcaso.it) la tesi dell'applicabilità in via analogica dell'art. 164, commi quinto e sesto, c.p.c., per gli effetti integrativi della citazione "nulla" ivi disciplinati. La tesi, tuttavia, ad avviso di chi scrive, non pare convincente. Difetta, invero, nel caso in esame, l'*eadem ratio*, ossia, per quanto qui interessa, l'esistenza di *errores in procedendo* o comunque di vizi afflittivi della domanda monitoria pura e/o della successiva opposizione, tali da giustificare, ex art. 12, comma secondo, delle preleggi, l'equiparazione fattuale delle due fattispecie e, di riflesso, la loro riconduzione ad unità di disciplina (per una fattispecie analoga, cfr. Trib. Modena 21.11.2007, in Giur. Locale-Modena, 2008).

Si stima, quindi, più aderente alla ratio dell'art.17, paragrafo 2, del Reg., il ricorso alle norme che tracciano i principi generali in tema di di transito "fisiologico" del procedimento:

- a) da una legittima fase sommaria (ovvero ordinaria ma in forma "semplificata") ad altra tradizionalmente a cognizione piena (il pensiero corre: i) all'art. 667 c.p.c., in tema di procedimento per convalida di sfratto/licenza per finita locazione, ii) all'art. 702 ter, comma terzo, c.p.c., in tema di rito sommario codicistico e, ancor più, iii) al combinato disposto degli artt. 708, comma terzo, e 709, comma terzo, c.p.c. - in tema di passaggio dall'udienza presidenziale a quella avanti al Giudice istruttore nelle cause di separazione personale - ove emergono elementi di marcata consonanza con la fattispecie in esame, specie in ragione del richiamo all'udienza ex art. 183 c.p.c. quale naturale approdo della conversione del rito, con assegnazione di termini disgiunti all'attore per l'integrazione delle domande nel rispetto dell'art. 163, comma terzo, c.p.c. e, al convenuto, per la costituzione in giudizio e il deposito della comparsa di risposta secondo quanto previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.);
- b) di conformazione iussu iudicis del rito erroneamente prescelto al diverso modello processuale contemplato dal legislatore per quella tipologia di controversie (artt. 426, 427 e 439 c.p.c.; art. 4 d.lgs. 150/2011).

Le norme indicate confermano, così, la solidità del principio di diritto secondo cui alle parti compete sempre un termine per l'integrazione degli atti e dei documenti, onde assicurare che il processo nascente dal mutamento di rito sia "giusto" ex art. 111 della carta Fondamentale (in dottrina non si è mancato di rilevare come lo stesso art. 40, comma quinto, c.p.c., in quanto collocato nelle disposizioni generali del Libro Primo del codice di rito, impetrisse detto principio) .

Né deve trarre in inganno il rilievo per cui, nelle ipotesi di passaggio dal rito speciale lavoristico a quello ordinario, detta integrazione non risulta contemplata: il silenzio del legislatore muove, difatti, dalla considerazione del passaggio da un rito - quello del lavoro - assai più severo sul piano della maturazione anticipata delle preclusioni (artt. 414 e 416 c.p.c.) ad altro, quello ordinario, sotto questo profilo più blando e progressivo, ditalchè non è stata avvertita l'esigenza di assegnare termini integrativi, avendo le parti già impostato ab origine le rispettive difese nel segno prudenziale della massima esaustività

(depone in tal senso anche l'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. 150/2011, lì dove, nel codificare il principio dell'affidamento delle parti nel rito prescelto, da un lato le preserva dall'operatività dei meccanismi preclusivi operanti "secundum ius" nel processo "mutato", dall'altro, coerentemente, le fa soggiacere alle preclusioni proprie del modello processuale erroneamente prescelto, anche laddove il rito corretto fosse più stato più mite).

6 - Calati questi principi nella fattispecie dell'opposizione ad ingiunzione europea, il giudice, ricevuta l'opposizione della quale è il destinatario diretto, dovrà, quindi, d'ufficio :

- i) far notificare al creditore, a cura della cancelleria, l'opposizione del debitore;
- ii) assegnare all'attore-creditore un termine (" naturalmente " perentorio, stante il divieto di successiva *mutatio libelli* sancito dal comma quinto dell'art. 183 c.p.c.) per integrare il *thema decidendum* e i relativi fatti costitutivi (nessun termine perentorio potrà invece essere assegnato per le produzioni documentali , soggette al più benevolo termine dilatorio dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.;

- iii) fissare l'udienza ex art.183 c.p.c. nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. ;
- iv) assegnare al convenuto la facoltà di depositare la comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c., con onere di costituzione - se del caso a mezzo di difensore ove la difesa personale non fosse ammessa - almeno venti giorni prima dell'udienza sub ii) e con l'avvertimento ex art. 163, c.3, n.7, c.p.c. che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

7 - come si è detto sopra, nel caso pratico in esame l'attore ha già ampiamente dedotto, con articolata " comparsa di risposta" le proprie difese costitutive. Appare, pertanto, manifestamente superfluo (oltre che contrastante con il principio di ragionevole durata del processo) assegnargli il termine per le integrazioni di cui sopra sub ii).

Viceversa, la società ingiunta - non essendo stata posta in grado di articolare le proprie difese in ragione del peculiare "start up" di questa tipologia processuale - potrà giovare del termine a difesa di cui sub iv).

P.Q.M.

fissa nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 6.12.2012, ore 9.00 e ss., con facoltà della società convenuta, già costituita in cancelleria, di depositare comparsa di risposta nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che il tardivo deposito comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

Si comunichi

Verona, 26/05/12

Il Giudice

Dott. Andrea Mirenda